

ASSEGNAZIONE SEDE EX LSU E CO.CO.CO.

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

Collaboratori scolastici ex LSU

Assegnazione sede definitiva

Ai collaboratori scolastici ex LSU immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2019-2020 (articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013), sarà attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio.

Tale personale non deve fare nulla in quanto **non può partecipare** alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal Contratto sulla mobilità.

Nota bene: In presenza di **più collaboratori ex LSU, immissioni in ruolo a tempo parziale** con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, **è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale**.

Mobilità straordinaria (prevista dalla legge 69/13)

Questa mobilità riguarda **esclusivamente** quei lavoratori ex LSU che, avendo sottoscritto un contratto di **lavoro** a <u>tempo parziale</u> hanno ottenuto, a domanda, attraverso una preliminare procedura amministrativa di ricollocamento nelle province nelle quali sono residuati posti del contingente, un <u>contratto a tempo pieno</u>.

Tale procedura prevista dalla legge non è stata ancora attivata dalla Amministrazione.

Solo per questo personale, <u>una volta eventualmente ottenuto il tempo pieno in altra provincia</u>, nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 è avviata, una *tantum*, una procedura di **mobilità straordinaria a domanda**, sui posti interi del contingente eventualmente ancora disponibili. Le operazioni di mobilità straordinaria sono effettuate in conformità alla III fase della mobilità territoriale interprovinciale.

Ex Co.Co.Co. e ex LSU della provincia di Palermo

Per il personale immesso in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico (articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e di collaboratore scolastico (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) della provincia di Palermo è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione (art. 34 comma 4 del CCNI 6 marzo 2019).

In presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.

Anche a questo personale sarà preclusa la partecipazione alla mobilità per il triennio 19/20-21/22.